

## **CONVENZIONE QUADRO**

- tra

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA** con sede in Verona, Via dell'Artigliere n. 8, C.F. 93009870234, rappresentata dal Prof. Nicola Sartor, nato a Bolzano il 14.03.1953, Rettore pro tempore dell'Università medesima, autorizzato alla stipula del presente atto con provvedimento del Consiglio di Amministrazione in data .....

e

**COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA** (d'ora in poi "Consob"), codice fiscale n. 80204250585, con sede legale in Roma, Via Giovanni Battista Martini n. 3, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas

### **premesso che**

- nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'Università degli Studi di Verona e Consob (d'ora in poi le "Parti") intendono collaborare nei rispettivi ambiti di competenza;
- a tal fine sono intercorse intese preliminari volte a definire alcune possibili ipotesi di cooperazione;
- per tale ragione Università degli Studi di Verona e Consob reputano necessaria una formalizzazione dei loro rapporti in termini generali mediante la presente convenzione quadro (d'ora in poi la "Convenzione");
- la Convenzione sarà seguita da specifici accordi attuativi in relazione ai singoli progetti di collaborazione (d'ora in poi "Singoli Progetti"),

### **si conviene e si stipula quanto segue**

**Art. 1** - Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

**Art. 2** - Le Parti confermano la volontà di collaborare in aree di interesse reciproco, con particolare riguardo ai campi della ricerca, della formazione e della didattica nel settore dell'economia e della regolamentazione del mercato dei capitali.

**Art. 3** - Nell'ambito della presente collaborazione le Parti potranno, tra l'altro, realizzare ricerche e progetti sperimentali, in ambito nazionale e internazionale.

Potranno, altresì, essere svolte attività didattiche o formative, nonché convegni, seminari e altre iniziative culturali.

Per la realizzazione degli obiettivi indicati nei commi precedenti, Consob potrà mettere a disposizione dell'Università degli Studi di Verona proprio personale specializzato e strutture, nonché accogliere studenti in tirocinio, con le modalità previste dal successivo art. 4.

**Art. 4** - Le Parti concorderanno i contenuti e gli aspetti economici dei Singoli Progetti mediante specifici accordi attuativi della Convenzione, anche in forma di corrispondenza tra i legali rappresentanti e i loro delegati.

**Art. 5** - Ciascuna delle Parti provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale coinvolto nei Singoli Progetti. Il personale sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.

**Art. 6** - Le Parti acconsentono reciprocamente al trattamento dei dati personali di cui potranno venire a conoscenza in esecuzione della Convenzione e si impegnano a provvedere al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione, nel pieno rispetto della disciplina vigente.

**Art. 7** - La Convenzione produrrà effetti dalla data della sottoscrizione e avrà durata di un anno. La Convenzione potrà essere rinnovata mediante manifestazione scritta di volontà delle parti.

**Art. 8** - Per eventuali controversie derivanti dalla presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il foro erariale di Venezia.

**Art. 9** - La Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso e le spese relative sono a carico della parte che ne farà richiesta. Le spese di bollo sono a carico delle Parti in misura eguale.

*Data e luogo di sottoscrizione*

Università degli Studi di Verona

Commissione Nazionale  
per le Società e la Borsa

(*Il Rettore*)  
Prof. Nicola Sartor

(*Il Presidente*)  
Dott. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas